

Foglio Informativo delle principali caratteristiche dei Buoni Fruttiferi Postali BFP*Premia* e Regolamento del prestito

Parte I - Informazioni sull'Emittente e sul Collocatore

Emittente: Cassa depositi e prestiti società per azioni (di seguito, "CDP S.p.A."). Sede legale: Via Goito, 4 - 00185 Roma. Iscritta presso CCIAA di Roma al n. REA 1053767. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 80199230584, Partita IVA 07756511007. Capitale sociale euro 3.500.000.000,00 interamente versato. Sito Internet www.cassadpp.it.

Rating dell'Emittente: A+/Aa2/AA- (da Standard & Poors, Moody's e Fitch).

Garante dell'emissione: STATO ITALIANO.

Collocatore: Poste Italiane S.p.A. (di seguito anche "Poste Italiane"). Sede legale: Viale Europa 190 - 00144 Roma. Codice ABI 07601. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 97103880585, Partita IVA 01114601006. Capitale sociale euro 1.306.110.000,00. Sito internet www.poste.it.

Disciplina del prestito: Art. 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (riportati sul sito Internet www.cassadpp.it).

Parte II - Regolamento del prestito

Articolo 1 - Tipologia

I buoni fruttiferi postali BFP*Premia* (di seguito BFP*Premia*) sono prodotti finanziari nominativi rappresentati esclusivamente da registrazioni contabili (buoni dematerializzati), emessi dalla CDP S.p.A., collocati per il tramite di Poste Italiane S.p.A., con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

Articolo 2 - Prezzo e modalità di emissione

I BFP*Premia* sono emessi alla pari (100% del valore nominale sottoscritto). La CDP S.p.A. emette giornalmente BFP*Premia* per il valore nominale corrispondente alle sottoscrizioni effettuate presso gli uffici postali (emissione "a rubinetto").

Articolo 3 - Durata

I BFP*Premia* hanno una durata massima di sette anni dalla data di sottoscrizione e sono liquidati in linea capitale e interessi alla scadenza del settimo anno.

Articolo 4 - Rendimenti e modalità di calcolo degli interessi

I tassi d'interesse fissi nominali annui lordi praticati sui BFP*Premia* sono quelli riportati nella tabella A allegata al presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito, unitamente al tasso effettivo di rendimento minimo garantito alla fine di ciascun periodo di possesso.

Gli interessi fissi sono calcolati su base bimestrale in regime di capitalizzazione semplice e capitalizzati annualmente in regime composto. Gli interessi sono corrisposti al momento del rimborso del BFP*Premia*. Non sono corrisposti interessi fissi per i BFP*Premia* rimborsati prima che siano trascorsi ventiquattro mesi dalla sottoscrizione. Nell'allegata tabella B sono riportati i coefficienti per la determinazione dell'importo minimo lordo e netto riconosciuto alla scadenza di ogni bimestre a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Al compimento del secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo anno vengono riconosciuti dei premi legati alla variazione dell'indice EURO STOXX 50[®] (di seguito, "Indice"), espressione dell'andamento dei 50 titoli a maggiore capitalizzazione scambiati nei mercati azionari dell'area Euro, rilevabile sul circuito Bloomberg con il codice SX5E e sul circuito Reuters con il codice STOXX50E. Tali premi sono determinati secondo i termini e le modalità indicati nei "Termini e modalità per la determinazione dei premi" riportati dopo la Parte III ed ulteriormente esemplificati nella tabella D allegata al presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito.

I premi eventualmente maturati vengono a loro volta capitalizzati unitamente agli interessi fissi, sulla base dei tassi annui nominali lordi riportati nell'allegata tabella A e secondo le modalità sopra indicate.

Articolo 5 - Intestazione

I BFP*Premia* possono essere intestati sia a persone fisiche sia a persone giuridiche. E' ammessa la cointestazione dei BFP*Premia* a più soggetti, in numero non superiore a quattro, con facoltà di rimborso disgiunto per ciascun intestatario, fatta salva la possibilità di escludere detta facoltà all'atto della sottoscrizione. Non sono ammesse cointestazioni tra soggetti maggiorenni e minorenni, né tra soggetti minorenni.

Nel caso in cui l'intestatario, al momento della richiesta di rimborso, risulti ancora minorenne, i BFP*Premia*, conformemente alla previsione dell'art. 320, comma 4, del Codice civile possono essere rimborsati soltanto in presenza di un provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare.

I BFP*Premia* recano la medesima intestazione del conto corrente postale o del libretto di risparmio postale, necessari per la sottoscrizione degli stessi.

[®] L'indice EURO STOXX 50 è registrato e protetto da diritti di copyright. Stoxx non ha alcun rapporto con CDP S.p.A., eccetto per quanto concerne la concessione in licenza di Euro Stoxx 50 e dei relativi marchi commerciali concessi in uso in relazione ai buoni fruttiferi postali BFP*Premia* (di seguito i "Prodotti"). STOXX: non sponsorizza, non autorizza, non vende o promuove i Prodotti; non raccomanda investimenti nei Prodotti o in qualsiasi altro titolo; non ha né accetta alcuna responsabilità o obbligo per quanto concerne decisioni attinenti alla scelta del momento d'acquisto o vendita, quantità o prezzo dei Prodotti; non ha né accetta alcuna responsabilità o obbligo per quanto concerne l'amministrazione, la gestione o la commercializzazione dei Prodotti; non tiene alcun conto delle esigenze dei Prodotti o dei titolari dei Prodotti nella determinazione, compilazione o calcolo di Euro Stoxx 50 né ha alcun obbligo in tal senso. STOXX non ha né accetta alcuna responsabilità in relazione ai Prodotti. In particolare, STOXX non concede garanzie espresse o implicite e nega qualsiasi garanzia in relazione a: i risultati conseguibili dai Prodotti, dai titolari dei Prodotti o da qualsiasi altro soggetto in relazione all'uso di Euro Stoxx 50 e dei dati in esso inclusi; l'accuratezza e la completezza di Euro Stoxx 50 e dei dati in esso inclusi; la commerciabilità e l'idoneità di Euro Stoxx 50 e dei relativi dati per un particolare fine o uso. STOXX non ha né accetta alcuna responsabilità per eventuali errori, omissioni o interruzioni di Euro Stoxx 50 o dei relativi dati. In nessuna circostanza STOXX può essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi tipo, ivi incluso lucro cessante o perdite o danni indiretti, punitivi, speciali o accessori, anche ove STOXX sia al corrente del possibile verificarsi di tali danni o perdite.

Articolo 6 - Tagli, sottoscrizione e rimborso

I BFP*Premia* sono sottoscrivibili e rimborsabili esclusivamente per tagli pari a 250 euro e multipli, presso tutti gli uffici postali, nonché attraverso il sito Internet di Poste Italiane S.p.A. www.poste.it. Per la sottoscrizione è necessaria la titolarità di un conto corrente postale o di un libretto di risparmio postale, aventi la medesima intestazione dei BFP*Premia*. Le sottoscrizioni in via telematica sono riservate ai titolari di conto corrente postale abilitati al servizio BancoPostaonline. Le sottoscrizioni presso gli uffici postali sono effettuate per iscritto e un esemplare del contratto è consegnato al sottoscrittore, unitamente al presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito. La conferma della sottoscrizione effettuata in via telematica viene trasmessa mediante l'invio di una e-mail all'indirizzo di posta elettronica del sottoscrittore. La conferma del rimborso richiesto in via telematica viene trasmessa mediante l'invio di una e-mail all'indirizzo di posta elettronica del richiedente. L'importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella stessa giornata lavorativa presso uno o più uffici postali, ovvero mediante sottoscrizione telematica, è pari ad 1.000.000 di euro.

Articolo 7 - Rimborso anticipato

A richiesta del titolare i BFP*Premia* possono essere rimborsati anticipatamente per importi sottoscritti di 250 euro e multipli, con diritto alla restituzione del capitale sottoscritto e alla corresponsione degli interessi fissi calcolati, secondo le modalità indicate all'art. 4, e degli eventuali premi maturati, determinati secondo le modalità indicate nei "Termini e modalità per la determinazione dei premi" riportati dopo la Parte III del presente Regolamento del prestito. In caso di rimborso anticipato sono corrisposti esclusivamente gli interessi fissi e i premi eventualmente maturati: è precluso ogni diritto sugli interessi fissi e sui premi previsti alle successive scadenze.

Articolo 8 - Limiti alla circolazione

I BFP*Premia* non sono cedibili, salvo il trasferimento per successione per causa di morte del titolare o per cause che determinino successione a titolo universale. I BFP*Premia* non possono essere dati in pegno.

Articolo 9 - Regime fiscale

Gli interessi fissi e gli altri proventi maturati sui BFP*Premia* sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni. In base all'art. 6 del richiamato decreto legislativo, ai soggetti non residenti in Italia, ricorrendo le condizioni di legge, non si applica il prelievo fiscale. I buoni fruttiferi postali sono esenti da imposta di successione.

Articolo 10 - Spese e commissioni

Nessuna spesa e commissione è prevista per la sottoscrizione ed il rimborso dei BFP*Premia*.

Articolo 11 - Varie

Le comunicazioni dell'Emittente ai titolari dei BFP*Premia* vengono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito Internet www.cassadp.it. Al fine di garantire l'effettiva conoscenza delle informazioni pubblicate, queste ultime possono essere rese note anche mediante l'esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A., nonché mediante pubblicazione su quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero con l'avvertenza che l'avviso è in corso di pubblicazione.

Articolo 12 - Norma finale

La sottoscrizione dei BFP*Premia* comporta la piena conoscenza e accettazione del Foglio Informativo e Regolamento del prestito.

Parte III - Informazioni sui rischi dell'operazione

Non sono corrisposti interessi fissi e premi per i BFP*Premia* rimborsati prima che siano trascorsi ventiquattro mesi dalla sottoscrizione.

Il premio previsto ad una certa scadenza (al termine del secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo anno) non viene corrisposto in caso di rimborso anticipato precedente alla scadenza stessa o in caso non si verifichi la necessaria condizione di apprezzamento dell'Indice nel periodo di riferimento, così come descritto in "Termini e modalità per la determinazione dei premi" di seguito riportati.

I BFP*Premia* non possono essere dati in pegno.

Termini e modalità per la determinazione dei premi

Alla scadenza del secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo anno viene corrisposto un eventuale premio pari ad una percentuale del valore nominale sottoscritto del BFP*Premia* qualora si verifichi la necessaria condizione di apprezzamento dell'Indice, come illustrato nella seguente tabella:

| Premio al termine del | Valori di riferimento | | Premio eventuale (C_t) (*) | Condizione necessaria di apprezzamento dell'Indice nel periodo ($Var\% \geq K_t$) |
|--------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|
| | Media iniziale I_{in} | Media finale I_{fin} | | |
| secondo anno ($t = 2$) | I_0 | I_2 | $C_2 = 4,00\%$ | $K_2 = 20,00\%$ |
| terzo anno ($t = 3$) | I_2 | I_3 | $C_3 = 2,50\%$ | $K_3 = 10,00\%$ |
| quarto anno ($t = 4$) | I_3 | I_4 | $C_4 = 3,00\%$ | $K_4 = 10,00\%$ |
| quinto anno ($t = 5$) | I_4 | I_5 | $C_5 = 3,50\%$ | $K_5 = 10,00\%$ |
| sesto anno ($t = 6$) | I_5 | I_6 | $C_6 = 4,00\%$ | $K_6 = 10,00\%$ |
| settimo anno ($t = 7$) | I_6 | I_7 | $C_7 = 4,50\%$ | $K_7 = 10,00\%$ |

(*) il premio è da intendersi come percentuale del valore nominale sottoscritto.

Valori di riferimento: I_0 è la media aritmetica dei valori ufficiali di chiusura dell'Indice rilevati per cinque giorni consecutivi a decorrere dal secondo lunedì, compreso, del mese successivo a quello in cui cade la data di sottoscrizione del BFP Premia.

I_t ($t = 2, 3, 4, 5, 6, 7$) è la media aritmetica dei valori ufficiali di chiusura dell'Indice rilevati per cinque giorni consecutivi a decorrere dal secondo lunedì, compreso, del mese antecedente il compimento dell'anno t ($t = 2, 3, 4, 5, 6, 7$) dalla data di sottoscrizione del BFP Premia.

Apprezzamento dell'Indice: per ciascun periodo di riferimento è l'incremento percentuale della media finale dell'Indice rispetto alla media iniziale dello stesso, ed è determinato in base alla seguente formula:

$$Var\% = \frac{I_{fin} - I_{in}}{I_{in}}$$

Calcolo dei premi: i premi, alla scadenza del secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo anno, sono determinati in base alle seguenti formule:

$$P_2 = \begin{cases} VN \cdot C_2 & \text{se } \frac{I_2 - I_0}{I_0} \geq K_2 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \quad P_t = \begin{cases} VN \cdot C_t & \text{se } \frac{I_t - I_{t-1}}{I_{t-1}} \geq K_t \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \quad t = 3, 4, 5, 6, 7$$

dove:

P_t = premio a scadenza dell'anno t ; VN = valore nominale del buono sottoscritto.

In altri termini, il premio alla scadenza dell'anno t ($t = 2, 3, 4, 5, 6, 7$) in percentuale del valore nominale del BFP Premia sottoscritto, è pari a C_t se la variazione percentuale ($Var\%$) della media finale dell'Indice (I_{fin}) rispetto alla media iniziale dell'Indice stesso (I_{in}) durante il periodo di riferimento è pari o superiore a K_t . In caso contrario il premio è pari a zero.

Le medie aritmetiche dei valori ufficiali di chiusura dell'Indice, calcolate ai fini della determinazione dei premi annuali, sono pubblicate sul sito Internet www.cassaddpp.it.

Esemplificazioni: a) nel caso in cui l'apprezzamento della media finale dell'Indice (I_{fin}) rispetto alla media iniziale dello stesso (I_{in}), sia uguale o superiore al 20% per il primo periodo di riferimento e uguale o superiore al 10% in ciascuno dei successivi periodi di riferimento, tutti i premi annuali sono corrisposti nella misura indicata nella tabella sopra riportata. In tal caso i coefficienti bimestrali di rimborso lordi e netti sono riportati nella tabella C allegata al presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito; b) nel caso in cui l'apprezzamento della media finale dell'Indice (I_{fin}) rispetto alla media iniziale dello stesso (I_{in}), sia inferiore al 20% per il primo periodo di riferimento e uguale o superiore al 10% in ciascuno dei successivi periodi di riferimento, il premio alla scadenza del secondo anno non è corrisposto, sono invece corrisposti tutti i successivi premi annuali nella misura indicata nella tabella sopra riportata; c) nel caso in cui l'apprezzamento della media finale dell'Indice (I_{fin}) rispetto alla media iniziale dello stesso (I_{in}), sia uguale o superiore al 20% per il primo periodo di riferimento e inferiore al 10% in ciascuno dei successivi periodi di riferimento, è corrisposto esclusivamente il premio alla scadenza del secondo anno nella misura indicata nella tabella sopra riportata; d) nel caso in cui l'apprezzamento della media finale dell'Indice (I_{fin}) rispetto alla media iniziale dello stesso (I_{in}), sia inferiore al 20% per il primo periodo di riferimento e inferiore al 10% in ciascuno dei successivi periodi di riferimento, non è corrisposto alcun premio. In tal caso i coefficienti bimestrali di rimborso lordi e netti sono riportati nella tabella B allegata al presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito. I quattro esempi qui riportati sono ulteriormente illustrati nella tabella D allegata al presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito.

Agente per il calcolo: la CDP S.p.A. è l'Agente per il calcolo della media dei valori dell'Indice e delle altre relative operazioni indicate nel presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito.

Casi particolari: qualora uno dei giorni indicati per la rilevazione dell'Indice coincida con un giorno non lavorativo ovvero coincida con un giorno in cui si è verificato un evento inerente le borse di riferimento, la rilevazione sarà effettuata il primo giorno lavorativo successivo utile, purché diverso dai giorni in cui sia già stata effettuata una rilevazione dell'Indice, e comunque non oltre il venerdì della settimana immediatamente successiva a quella in cui ha avuto inizio la rilevazione per la determinazione della media iniziale e della media finale dell'Indice. Se anche in tale giorno di venerdì dovesse persistere un evento inerente le borse di riferimento, l'Agente per il calcolo determinerà ugualmente il valore dell'Indice per tale giorno, applicando la formula e il metodo di calcolo dell'Indice in uso prima dell'insorgere dell'evento inerente le borse di riferimento ed utilizzando i prezzi di chiusura dei titoli compresi nel paniere preso a riferimento per il calcolo dell'Indice ovvero, per il caso di sospensione o limitazione delle negoziazioni di uno o più titoli compresi nel paniere, il relativo valore determinato secondo il ragionevole apprezzamento dell'Agente per il calcolo.

Qualora il giorno in cui deve essere effettuata una rilevazione dell'Indice coincida con un giorno in cui:

a) l'Indice non sia calcolato e pubblicato dallo sponsor, ma sia calcolato e pubblicato da altro soggetto sostitutivo dello sponsor, indipendente dall'Agente per il calcolo ma da questi ritenuto fonte attendibile, il premio relativo al periodo di riferimento sarà determinato sulla base del valore dell'Indice calcolato e pubblicato da tale altro soggetto sostitutivo;

b) la formula, il metodo di calcolo o le altre caratteristiche essenziali dell'Indice siano oggetto di modifica ritenuta sostanziale dall'Agente per il calcolo, tralasciando le modifiche rese necessarie per mantenere l'Indice in seguito alle vicende dei titoli ricompresi nel paniere dell'Indice stesso, il premio relativo al periodo di riferimento sarà individuato sulla base del valore dell'Indice determinato dall'Agente per il calcolo impiegando la formula, il metodo di calcolo e le altre caratteristiche essenziali utilizzate immediatamente prima della modifica, con riferimento ai titoli compresi nel paniere dell'Indice immediatamente prima dell'introduzione della modifica;

c) né lo sponsor, né altro ente sostitutivo calcolino e pubblichino il valore dell'Indice, oppure, ricorrendo all'ipotesi di cui alla lettera a), il valore dell'Indice sia calcolato e pubblicato da soggetto non ritenuto fonte attendibile, il premio relativo al periodo di riferimento sarà individuato sulla base del valore dell'Indice determinato dall'Agente per il calcolo utilizzando la formula e il metodo di calcolo in vigore immediatamente prima della mancata pubblicazione ufficiale, con riferimento ai titoli compresi nel paniere dell'Indice immediatamente prima della mancata pubblicazione ufficiale.

Qualora, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui è avvenuta la pubblicazione, un valore di chiusura dell'Indice utilizzato dall'Agente per il calcolo ai fini della determinazione del premio relativo al periodo di riferimento sia pubblicamente rettificato a cura dello sponsor, il premio sarà calcolato facendo riferimento al valore rettificato dell'Indice.

Definizioni:

- per sponsor si intende la società STOXX Ltd. e suoi successori e aventi causa;

- per giorno lavorativo si intende un giorno di contrattazione regolare nelle borse in cui sono trattati i titoli che rappresentano almeno la capitalizzazione minima richiesta dallo sponsor per la pubblicazione dell'Indice consultabile sul sito Internet www.stoxx.com;

- per evento inerente le borse di riferimento si intende il verificarsi, per qualsiasi motivo, di una o più sospensioni o limitazioni degli scambi, purché ritenute apprezzabili dall'Agente per il calcolo, sia di titoli che costituiscano almeno il 20% del paniere di titoli preso a riferimento per il calcolo dell'Indice, sia di contratti "futures" o di opzione legati all'Indice.

Emissione marzo 2011 - Serie P42

Tabella A

| Tasso nominale annuo lordo minimo garantito | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Anni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
| Tasso effettivo di rendimento minimo alla fine di ciascun periodo di possesso (*) | | | | | | | |
| Lordo | 0,00% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
| Netto | 0,00% | 1,31% | 1,31% | 1,32% | 1,32% | 1,32% | 1,32% |

(*) il tasso effettivo di rendimento, lordo e netto, alla fine di ciascun periodo di possesso - calcolato secondo la convenzione 30/360 e arrotondato alla seconda cifra decimale - è dato dalla seguente formula: $[(\text{Valore di rimborso}/\text{Valore nominale})^{1/n} - 1]$.

Tabella B

Coefficienti per la determinazione dell'importo minimo lordo e netto dovuto alla scadenza di ogni bimestre a decorrere dalla data di sottoscrizione
(l'importo dovuto è determinabile moltiplicando il valore nominale del buono per il coefficiente corrispondente all'anzianità maturata)

| Anni | Mesi | Coeff. lordo | Coeff. netto | Anni | Mesi | Coeff. lordo | Coeff. netto | Anni | Mesi | Coeff. lordo | Coeff. netto | Anni | Mesi | Coeff. lordo | Coeff. netto |
|------|------|--------------|--------------|------|------|--------------|--------------|------|------|--------------|--------------|------|------|--------------|--------------|
| 0 | 0 | 1,00000000 | 1,00000000 | 1 | 10 | 1,00000000 | 1,00000000 | 3 | 8 | 1,05613516 | 1,04911826 | 5 | 6 | 1,08536363 | 1,07469318 |
| 0 | 2 | 1,00000000 | 1,00000000 | 2 | 0 | 1,03022500 | 1,02644688 | 3 | 10 | 1,05874935 | 1,05140569 | 5 | 8 | 1,08805684 | 1,07704974 |
| 0 | 4 | 1,00000000 | 1,00000000 | 2 | 2 | 1,03280056 | 1,02870049 | 4 | 0 | 1,06136355 | 1,05369311 | 5 | 10 | 1,09075005 | 1,07940630 |
| 0 | 6 | 1,00000000 | 1,00000000 | 2 | 4 | 1,03537613 | 1,03095411 | 4 | 2 | 1,06401696 | 1,05601484 | 6 | 0 | 1,09344326 | 1,08176286 |
| 0 | 8 | 1,00000000 | 1,00000000 | 2 | 6 | 1,03795169 | 1,03320773 | 4 | 4 | 1,06667037 | 1,05833657 | 6 | 2 | 1,09617687 | 1,08415476 |
| 0 | 10 | 1,00000000 | 1,00000000 | 2 | 8 | 1,04052725 | 1,03546134 | 4 | 6 | 1,06932378 | 1,06065831 | 6 | 4 | 1,09891048 | 1,08654667 |
| 1 | 0 | 1,00000000 | 1,00000000 | 2 | 10 | 1,04310281 | 1,03771496 | 4 | 8 | 1,07197719 | 1,06298004 | 6 | 6 | 1,10164409 | 1,08893858 |
| 1 | 2 | 1,00000000 | 1,00000000 | 3 | 0 | 1,04567838 | 1,03996858 | 4 | 10 | 1,07463060 | 1,06530177 | 6 | 8 | 1,10437770 | 1,09133048 |
| 1 | 4 | 1,00000000 | 1,00000000 | 3 | 2 | 1,04829257 | 1,04225600 | 5 | 0 | 1,07728400 | 1,06762350 | 6 | 10 | 1,10711130 | 1,09372239 |
| 1 | 6 | 1,00000000 | 1,00000000 | 3 | 4 | 1,05090677 | 1,04454342 | 5 | 2 | 1,07997721 | 1,06998006 | 7 | 0 | 1,10984491 | 1,09611430 |
| 1 | 8 | 1,00000000 | 1,00000000 | 3 | 6 | 1,05352096 | 1,04683084 | 5 | 4 | 1,08267042 | 1,07233662 | | | | |

(*) I coefficienti sono arrotondati all'ottava cifra decimale.

Tabella C

Coefficienti per la determinazione dell'importo massimo lordo e netto dovuto alla scadenza di ogni bimestre a decorrere dalla data di sottoscrizione
(l'importo dovuto è determinabile moltiplicando il valore nominale del buono per il coefficiente corrispondente all'anzianità maturata)

| Anni | Mesi | Coeff. lordo | Coeff. netto | Anni | Mesi | Coeff. lordo | Coeff. netto | Anni | Mesi | Coeff. lordo | Coeff. netto | Anni | Mesi | Coeff. lordo | Coeff. netto |
|------|------|--------------|--------------|------|------|--------------|--------------|------|------|--------------|--------------|------|------|--------------|--------------|
| 0 | 0 | 1,00000000 | 1,00000000 | 1 | 10 | 1,00000000 | 1,00000000 | 3 | 8 | 1,12239116 | 1,10709226 | 5 | 6 | 1,21939414 | 1,19196987 |
| 0 | 2 | 1,00000000 | 1,00000000 | 2 | 0 | 1,07022500 | 1,06144688 | 3 | 10 | 1,12516935 | 1,10952319 | 5 | 8 | 1,22241993 | 1,19461744 |
| 0 | 4 | 1,00000000 | 1,00000000 | 2 | 2 | 1,07290056 | 1,06378799 | 4 | 0 | 1,15794755 | 1,13820411 | 5 | 10 | 1,22544572 | 1,19726501 |
| 0 | 6 | 1,00000000 | 1,00000000 | 2 | 4 | 1,07557613 | 1,06612911 | 4 | 2 | 1,16084242 | 1,14073712 | 6 | 0 | 1,26847152 | 1,23491258 |
| 0 | 8 | 1,00000000 | 1,00000000 | 2 | 6 | 1,07825169 | 1,06847023 | 4 | 4 | 1,16373729 | 1,14327013 | 6 | 2 | 1,27164269 | 1,23768736 |
| 0 | 10 | 1,00000000 | 1,00000000 | 2 | 8 | 1,08092725 | 1,07081134 | 4 | 6 | 1,16663216 | 1,14580314 | 6 | 4 | 1,27481387 | 1,24046214 |
| 1 | 0 | 1,00000000 | 1,00000000 | 2 | 10 | 1,08360281 | 1,07315246 | 4 | 8 | 1,16952703 | 1,14833615 | 6 | 6 | 1,27798505 | 1,24323692 |
| 1 | 2 | 1,00000000 | 1,00000000 | 3 | 0 | 1,11127838 | 1,09736858 | 4 | 10 | 1,17242190 | 1,15086916 | 6 | 8 | 1,28115623 | 1,24601170 |
| 1 | 4 | 1,00000000 | 1,00000000 | 3 | 2 | 1,11405657 | 1,09979950 | 5 | 0 | 1,21031676 | 1,18402717 | 6 | 10 | 1,28432741 | 1,24878648 |
| 1 | 6 | 1,00000000 | 1,00000000 | 3 | 4 | 1,11683477 | 1,10223042 | 5 | 2 | 1,21334256 | 1,18667474 | 7 | 0 | 1,33249859 | 1,29093626 |
| 1 | 8 | 1,00000000 | 1,00000000 | 3 | 6 | 1,11961296 | 1,10466134 | 5 | 4 | 1,21636835 | 1,18932230 | | | | |

(*) I coefficienti sono arrotondati all'ottava cifra decimale.

Tabella D

| Caso | Ipotesi di apprezzamento dell'Indice (*) | | Premio Sì / No | | Tasso effettivo di rendimento a scadenza | |
|------|--|-----------------------------------|----------------|-----------------|--|-------|
| | 1° periodo di riferimento | periodi di riferimento successivi | Anno 2 | Anni successivi | Lordo | Netto |
| a) | ≥ 20% | ≥ 10% | Sì | Sì | 4,19% | 3,72% |
| b) | < 20% | ≥ 10% | No | Sì | 3,70% | 3,28% |
| c) | ≥ 20% | < 10% | Sì | No | 2,05% | 1,81% |
| d) | < 20% | < 10% | No | No | 1,50% | 1,32% |

(*) l'apprezzamento dell'Indice viene calcolato come variazione percentuale della media finale (I_{fin}) rispetto alla media iniziale (I_{in}).